



# Comune di Monteverde

Prov. di Avellino

83049 - Via Fontana - Tel. 0827/86043 - Fax 0827/86303  
[www.comune.monteverde.av.it](http://www.comune.monteverde.av.it)

[comune.monteverde@fiscali.it](mailto:comune.monteverde@fiscali.it) - [comune.monteverde@asmepec.it](mailto:comune.monteverde@asmepec.it)



Comune di Monteverde (AV)  
Prot. n. 2551 del 02/12/2020

ORDINANZA n 11 del 02/12/2020

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE IN PRESENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

## IL SINDACO

### VISTA:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine finale è stato differito, dal decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, fino al 31 gennaio 2021;

### VISTI:

- gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
- l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni e agli Enti Locali;

### PREMESSO CHE:

- con Ordinanza del 13/11/2020 del Ministero della Salute, la Regione Campania è stata classificata come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa);
- con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 si disponeva la sospensione fino al 23 novembre p.v. delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria, nonché fino al 29 novembre la sospensione delle attività didattiche in presenza delle restanti classi della scuola primaria e di quelle della scuola secondaria di 1° grado, fatta eccezione delle attività di cui al punto 1.3 dell'ordinanza medesima;

### VISTA:

L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28/11/2020;

**CONSIDERATO CHE** l'apertura delle scuole in questo particolare momento potrebbe provocare un aumento della mobilità e maggiori assembramenti;

**DATO ATTO CHE** a tutela della salute pubblica, secondo il criterio della proporzionalità, e opportuno che il Sindaco per motivi di interesse generale connessi alla salute pubblica adotti disposizioni di salvaguardia della collettività;

**RITENUTO CHE:**

- per impedire forme di contagio è necessario che si sospenda l'apertura in presenza delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado;  
che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità ed urgenza per adottare un provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTO:**

l'art. 50 del Testa Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;  
con decorrenza immediata e al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini ai sensi dell' art . 32 della Costituzione

**ORDINA**

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Monteverde:

Restano sospese nei giorni 4 e 5 dicembre 2020 le attività educative in presenza della scuola dell'infanzia, nonché le attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di 1° grado operanti in quest'ambito comunale.

**DISPONE**

- L'immediata pubblicazione, del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Monteverde sul sito istituzionale dell'ente, nonché su ogni portale social;
- la trasmissione della presente ordinanza :
  - a) al Dirigente scolastico, che ne curerà l'informazione di genitori e studenti;
  - b) al Corpo della Polizia Municipale;
  - c) al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;
  - d) alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Avellino;
  - e) Alla Regione Campania;
  - f) Al Centro Servizi Amministrativi di Avellino;
  - g) Alla Direzione Generale dell'ASL di Avellino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/19714.

Dalla sede municipale li 2 dicembre 2020

  
IL SINDACO  
Francesco RICCIARDI